

EndemolShine Italy

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

ENDEMOL SHINE ITALY S.P.A.

Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione

del 31 marzo 2017

EndemolShine Italy

INDICE

1.	PREMESSA.....	4
2.	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	5
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	9
3.1	Le linee guida di Confindustria.....	11
3.2	Elementi fondamentali del Modello.....	12
3.3	Approvazione formale del Modello e nomina dell'Organo di Vigilanza	13
4.	I REATI	13
4.1	3.1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25, D. Lgs. 231/01).	13
4.2	Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1, D.Lgs. 231/01).	16
4.3	Abusi di mercato (art. 25 sexies, D. Lgs. 231/01).	17
4.4	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D. Lgs. 231/01)..	19
4.5	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D. Lgs. 231/01).	21
4.6	Reati societari e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	23
4.7	Delitti commessi con violazione delle norme Antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D. Lgs. 231).	26
4.8	Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D. Lgs. 231/01).	27
4.9	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D. Lgs. 231/01).	28
4.10	Reati Ambientali (art. 25 undecies, D. Lgs. 231/01).	30
5.	LE SANZIONI IRROGABILI ALL'ENTE	39
6.	ORGANO DI VIGILANZA	40
6.1	Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento	40
6.2	Funzioni e poteri dell'ODV	40
7.	PARTE SPECIALE	41
7.1	Le aree a rischio-reato (mappatura)	41
7.2	Impostazioni organizzative e gestionali per la prevenzione dei reati	84
7.3	Organo di Vigilanza	85
7.3.1	Identificazione dell'ODV.....	85
7.3.2	Funzioni e poteri dell'ODV	86
7.3.3	Il flusso informativo verso l'ODV	86
7.4	Attività di informazione, formazione e sensibilizzazione.....	88
7.5	Linee guida del sistema sanzionatorio	89
7.5.1	Lavoratori dipendenti e Dirigenti.....	89
7.5.2	Amministratore Delegato.....	90
7.5.3	Collaboratori esterni.....	90

EndemolShine Italy

7.6	Il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro	91
7.6.1	Il Documento di Valutazione dei Rischi.....	91
7.6.2	Le modifiche al Modello ai sensi del D.Lgs. 81	91
7.7	Il sistema di gestione dei rifiuti della Società e la prevenzione del rischio di commissione di reati in materia ambientale.....	92

EndemolShine Italy

1. PREMESSA

Endemol Shine Italy S.p.A. (di seguito “**Endemol**” o la “**Società**”) è la prima azienda di produzione televisiva indipendente ad operare in Italia.

La sua attività spazia dalla realizzazione di programmi di intrattenimento (reality show, varietà, game show e talk show) alle fiction (lunga serialità, miniserie evento, soap opera e sit-com), alla creazione e all'adattamento di format per i principali network italiani - Rai inclusa - per le piattaforme satellitari e per i media interattivi.

Endemol si occupa anche di tutti i diritti "ancillari" (merchandising, commerciale, telefonia fissa e mobile, web/IPTV, DTT e contenuti multimediali per l'editoria cartacea) e ha contribuito in maniera determinante al lancio di diverse tecnologie tramite accordi con i più importanti player italiani della telefonia e del web.

La struttura aziendale di Endemol è molto snella, essendo composta da meno di 50 soggetti assunti a tempo determinato.

L'amministrazione di Endemol è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, uno dei quali con funzione di Direttore Generale.

Endemol è dotata di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti e di un revisore legale dei conti.

Nel corso del 2016, Endemol ha intrapreso alcune attività di riorganizzazione a seguito della costituzione del Gruppo Endemol Shine, joint venture che ha unito Endemol, Shine e CORE Media creando un gruppo globale, *leader* nei programmi di intrattenimento. In primo luogo, in linea con un'operazione di *rebranding* del Gruppo Endemol Shine, in data 29 aprile 2016 l'Assemblea dei soci di Endemol ha deliberato la modifica della denominazione sociale da “Endemol Italia S.p.A.” in quella attuale “Endemol Shine Italy S.p.A.”. Nella stessa data, l'Assemblea dei soci ha approvato il progetto di fusione mediante incorporazione di Mediavivere S.r.l., società interamente posseduta da Endemol, attiva nel settore della produzione di *fiction* televisive e priva di dipendenti al momento della fusione. La suddetta fusione per incorporazione di Mediavivere S.r.l. in Endemol è stata iscritta presso il Registro delle Imprese, con efficacia a decorrere dal 5 ottobre 2016.

Inoltre, in linea con l'operazione di rebranding sopra menzionata, il Socio Unico di Endemol, Endemol OpCo Holding B.V., ha modificato la propria denominazione sociale in Endemol Shine OpCo Holding B.V..

L'attività di direzione e coordinamento su Endemol, ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c. è esercitata dalla società olandese **MediArena Acquisition B.V.**.

Il presente documento, sviluppato in sulla base della struttura organizzativa di Endemol e dopo attenta valutazione della potenziale esposizione a rischio di commissione dei reati più avanti indicati in dettaglio, è strutturato in due parti:

- una parte generale, in cui si illustrano i contenuti del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, come di volta in volta modificato (di seguito detto anche “**d.lgs. 231**”) e, in particolare: gli elementi del modello di cui una società deve dotarsi al fine di poter invocare l'esimente di responsabilità prevista dalla normativa; le fattispecie di reato perseguite; le sanzioni potenzialmente irrogabili; e

EndemolShine Italy

- una parte speciale, che descrive le modalità di attuazione della citata normativa all'interno della Società, i destinatari della normativa e gli strumenti preventivi di natura organizzativa-gestionale di cui Endemol si è dotata per conformarsi al D.Lgs. 231.

Il presente documento non aggiunge a carico dei dipendenti e dei dirigenti di Endemol alcuna responsabilità rispetto a quelle di carattere penale, civile e amministrativo che di per se possono sorgere in capo alle suddette persone fisiche in relazione alla loro attività lavorativa all'interno della Società, ma riguarda unicamente le responsabilità di Endemol in relazione a possibili reati commessi da tali persone.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

In base al D.lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 23, 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies e 25 duodecies, se commessi nel proprio interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D.lgs. 231 stesso.¹

Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie²:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001)³;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'art. 24 bis del D. lgs. 231/2001)⁴;
- delitti di criminalità organizzata (ad. esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'art. 24 ter del D.lgs 231)⁵;

¹ L'articolo 23 del D. lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

² Si rappresenta che l'art. 24 bis è stato modificato dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93. ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 i reati di trattamento illecito di dati di cui all'art. 167 del d.lgs. 196/2003, falsità delle dichiarazioni al Garante ex art. 168 del d.lgs 196/2003, inosservanza dei provvedimenti del Garante ex art. 170 del d.lgs. 196/2003. Tuttavia, detto decreto-legge non è successivamente stato convertito in legge nella parte relativa a detti reati.

³ Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.).

⁴ L'art. 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dall'art. 7 della legge 48/2008. Si tratta dei reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

⁵ L'art. 24 ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

EndemolShine Italy

- delitti contro la fede pubblica (quali ad esempio falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25 *bis* D.lgs. 231)⁶;
- delitti contro l'industria ed il commercio (quali ad esempio turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'art. 25 *bis*. 1 del D.lgs. 231)⁷;
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25 *ter* D.lgs. 231 modificato con la legge 262/2005, con il D.lgs. 39/2010 e più recentemente con la legge 69/2015)⁸;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25 *quater* del D.lgs. 231);
- delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25 *quater*.1 e dall'art. 25 *quinquies* D.lgs. 231)⁹;
- delitti di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 *sexies* D.lgs. 231)¹⁰;

⁶ L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17 co. 7 lettera a) num. 1) della legge 23 luglio 2009.

⁷ L'art. 25-*bis*.1. è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis*), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*), Art.4 L. 350/03.

⁸ L'art. 25-*ter* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002 e successivamente modificato da vari interventi normativi, tra cui da ultimo il d.lgs. 38/2017. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-*bis* e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231/2001. Con l'entrata in vigore della Legge 69/2015 sono stati modificati i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); inoltre è stato introdotto nel novero dei reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001 l'art. 2621-*bis* rubricato "Fatti di lieve entità".

⁹ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.).

L'art. 25-*quater*.1 è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)

¹⁰ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

EndemolShine Italy

- reati transnazionali (quali ad esempio l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità"¹¹;
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25 *septies* D.lgs. 231)¹²;
- reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25 *octies* D.lgs. 231)¹³.
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* D.lgs. 231)¹⁴;
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies* D.lgs. 231)¹⁵;
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25 *undecies* D.lgs. 231/2001 come recentemente modificato dalla legge 68/2015)¹⁶;
-

¹¹ I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel D.Lgs. 231/2001 ma tale normativa è ad essi applicabile in base all'art.10 della legge 146/2006. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

¹² L'art. 25-septies D.Lgs. 231/01 è stato introdotto dalla legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

¹³ L'art. 25-octies è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 231/07, e recentemente modificato dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) ed autoriciclaggio (art. 648-ter l. c.p.).

¹⁴ L'art. 25 novies è stato introdotto con Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione del decreto degli artt. 171 primo comma lett. a), terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 22 aprile 1941 n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

¹⁵ L'art. 25 decies è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

¹⁶ L'art. 25 undecies è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: 1) art. 137 D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente): si tratta di violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, di controlli e di comunicazioni alle Autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; 2) art. 256 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; 3) art. 257 D.Lgs. 152/2006: si tratta di violazioni in materia di bonifica dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; 4) art. 258 D.Lgs. 152/2006: si tratta di una fattispecie delittuosa, punita a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 5) artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività volte al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; 6) art. 260 bis D.Lgs. 152/2006: si tratta di diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; 7) art. 279 D.Lgs. 152/2006: si tratta delle ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", sono stati introdotti nel novero dei reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001 le seguenti fattispecie di reato: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); e Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).

EndemolShine Italy

- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* D.lgs. 231/2001)¹⁷;

La Legge n. 199/2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dall’art. 603 bis c.p. Il reato, che punisce sia gli intermediari che i datori di lavoro, è stato inserito, inoltre, nell’art. 25 *quinquies*, comma 1, lett. a) del D. lgs. 231, ampliando la categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 236 è stato inserito nel codice penale l’art. 601-bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo.

E’ stata inoltre estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle (già vigenti) relative al traffico di organi di persone defunte (artt 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91), la disciplina dell’associazione per delinquere di cui all’art 416 comma 6 c.p. La responsabilità dell’ente prevista dal D.lgs. 231 si applica in tutti i casi in cui il traffico di organi sia realizzato in forma associativa.

Infine, con la legge 12 agosto 2016, n. 170 il Governo è stato delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo che preveda quanto segue:

a) punire chiunque promette, offre o da', per se' o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché' esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) punire chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per se' o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) punire l'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati,

¹⁷ L’art. 25 *duodecies* è stato introdotto dall’art. 2 del D.lgs 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l’art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base al quale datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa e, infine, se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-*bis* del codice penale.

EndemolShine Italy

punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 ha dato attuazione al dettato della richiamata legge delega 170/2016.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 6 del D.Lgs. 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse e a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver *“adottato ed efficacemente attuato”*, prima della commissione del fatto *“modelli di organizzazione e di gestione [ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del D.Lgs. 231] idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*. La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati **“Modello”**), ex art. 6 commi 2 e 3 del D.Lgs. 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito **“Organo di vigilanza”** oppure **“ODV”**);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Sebbene collocati nell'ambito dell'art. 7 del D.Lgs. 231 (rubricato *“Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente”*), si ritiene che i seguenti principi valgano in ogni caso al fine dell'esonero di responsabilità dell'Ente:

- il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio;
- il Modello deve essere verificato periodicamente ed eventualmente modificato quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente *“non risponde se prova”* che:

EndemolShine Italy

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un ODV dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV nel controllo del Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "onnipotente", che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

In relazione ai reati colposi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ai fini dell'efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni ("D.Lgs. 81"), il Modello deve *"essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- *al rispetto degli standard di legge del settore;*
- *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".*

Ai sensi del medesimo art. 30 del D.Lgs. 81, il Modello *"deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate."*

Infine, si consideri che, sebbene l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non costituisca un obbligo ma solo una facoltà per l'Ente, senza tale adozione ed attuazione non è possibile per l'Ente beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231.

A tale proposito, si segnala un intervento giurisprudenziale¹⁸ che pare protendere per l'obbligatorietà "di fatto" dell'adozione dei Modelli da parte degli Enti, laddove afferma che *"la mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati (reato commesso nell'interesse o*

¹⁸ Cassazione Penale, sentenza del 17 settembre 2009, n. 36083.

EndemolShine Italy

vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose. In tale concetto di "rimproverabilità", è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto [...] la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ai sensi del D.Lgs. 231, art. 1, comma 2, adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati".

3.1 Le linee guida di Confindustria

La prima associazione di categoria che ha emanato "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" (ex art. 6, comma 3, d.lgs. 231) è stata Confindustria (7 marzo 2002). I punti fondamentali di tali linee guida, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, possono essere riassunti come segue:

- individuazione delle aree di rischio per evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal d.lgs. 231;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:
 - codice di condotta aziendale;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice di condotta aziendale e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'ODV, riassumibili in autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione;
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'ODV.

EndemolShine Italy

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 61/2002. Conformemente al Modello già delineato per i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario approntare specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel Modello) dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell'ODV per la verifica della effettività ed efficacia del Modello stesso.

Nella versione delle suddette Linee Guida, del 31 marzo 2008, Confindustria ha introdotto alcune specifiche indicazioni per la costruzione dei Modelli legate all'estensione, nel novero dei reati previsti dal d.lgs. 231, dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ad es., inserendo riferimenti nel Codice Etico, adottando specifiche strutture organizzative con compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adottando sistemi di monitoraggio della sicurezza, ecc.).

L'ultima versione delle Linee guida del 31 luglio 2014 ha provveduto a fornire indicazioni utili al fine di prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231, alla luce della giurisprudenza sviluppatasi negli ultimi anni e delle novità legislative intervenute.

3.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate dal D.Lgs. 231 e sviluppate da Confindustria - e tenendo presente l'esperienza statunitense - i punti fondamentali individuati per la definizione di un Modello possono essere così riassunti:

- mappa delle attività aziendali sensibili ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231 e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi di protocolli in essere e definizione di eventuali implementazioni finalizzate con riferimento alle attività aziendali sensibili alla riduzione del rischio reato;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231 volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - improntare a principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - richiedere a tutte le imprese partecipate, ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori una condotta in linea con i principi generali del codice di condotta aziendale;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- identificazione dell'ODV e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'ODV;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

EndemolShine Italy

- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico.

3.3 Approvazione formale del Modello e nomina dell'Organo di Vigilanza

La proposta di adozione del Modello è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società. L'approvazione formale del Modello proposto e la nomina dell'ODV è avvenuta con delibera dell'Assemblea dei Soci. Resta naturalmente al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di svolgere un ruolo propulsivo nell'assicurare il recepimento e il rispetto del Modello, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti correttivi o evolutivi dello stesso.

Con l'adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale ed operative – Endemol si è, quindi, posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. 231 sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia in termini di controllo dell'attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di sanzioni.

Il Modello continuerà ad essere adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231.

4. I REATI

Sono di seguito riportate ed analizzate le varie fattispecie delittuose che, ove commesse da uno dei soggetti previsti all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 nell'interesse o a vantaggio della società, possono comportare la responsabilità dell'ente medesimo.

In particolare, al fine di rendere edotti tutti i destinatari del Modello sulle condotte vietate che possono dar luogo a responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono descritte in dettaglio le seguenti categorie di reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del D.Lgs. 231/2001:

1. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione;
2. Reati contro l'industria e il commercio;
3. Abusi di mercato;
4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
5. Delitti di criminalità organizzata;
6. Reati societari e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
7. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
8. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
9. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
10. Reati ambientali; e
11. Reati transnazionali.

4.1 3.1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25, D. Lgs. 231/01).

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contemplati all'articolo 24 del D.lgs. 231/2001, ed i reati di corruzione e

EndemolShine Italy

concussione, contemplati all'articolo 25 del D.lgs. 231/2001 la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

- I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 231/2001

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

L'art. 316-bis c.p. si presenta, perciò, come una prescrizione parallela al successivo art. 640-bis c.p., operante, però, non nel momento precettivo dell'erogazione, ma nella fase esecutiva. Presupposto prescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore – fino all'assoluta gratuità – nella prestazione: quando, invece, tali condizioni siano assenti, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è fuori dalla rilevanza penale del fatto.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito all'art. 316-bis, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto Gravità, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea, ma anche Enti Pubblici a carattere economico, come per esempio le Casse di Risparmio).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Sussiste la circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 1, dell'art. 640 cod. pen. ogniqualvolta il danno della truffa ricada su un ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

EndemolShine Italy

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico¹⁹ o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto Gravità arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

- I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DEL D. LGS. 231/2001

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva indebitamente per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. In tal caso il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa. In tal caso il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (nella specie si tratta non solo di un magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario); in tal caso al corruttore si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena per il corrotto è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia indebitamente indotta a dare o promettere denaro o altra utilità a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abusi della sua qualità o dei suoi poteri.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

¹⁹ Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "computer's crimes", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

EndemolShine Italy

Le disposizioni dell'articolo 319 e 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione da parte dell'Ente, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le fattispecie di peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, possono essere commesse anche nei confronti di membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché di funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e delle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse fattispecie si possono realizzare anche nei confronti di persone che nell'ambito degli Stati membri dell'unione europea svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio. Con l'entrata in vigore della Legge n. 237/2012 è stato ampliato l'elenco dei soggetti nei cui confronti possono essere commessi i reati di peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione così da ricomprendere anche i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

L'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

4.2 Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1, D.Lgs. 231/01).

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti contro il commercio e l'industria, contemplati all'articolo 25-bis 1 del D.lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

- I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-BIS 1 DEL D. LGS. 231/2001

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato consiste nell'impedimento o nel turbamento dell'esercizio di un'industria o di un commercio mediante l'impiego di violenza sulle cose o con l'utilizzo di mezzi fraudolenti.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato si concretizza quando, nell'esercizio di attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione) sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si concretizza quando, nell'esercizio di attività commerciale, vengono commessi atti di frode (per origine, provenienza, qualità o quantità) nella vendita di beni mobili di qualsiasi tipo.

EndemolShine Italy

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione) di sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione) di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato si concretizza quando, pur potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, vengono fabbricati o adoperati industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Il reato si concretizza sia nella contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, che nella detenzione per la vendita e la vendita stessa dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

4.3 Abusi di mercato (art. 25 sexies, D. Lgs. 231/01).

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti contro il commercio e l'industria, contemplati all'articolo 25 sexies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Secondo quanto previsto dall'art. 25 sexies del D.lgs. 231, in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in seguito alla commissione di tali reati, il prodotto o il Gravità conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o Gravità.

➤ **Le singole fattispecie**

- **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)** ²⁰ *"1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

²⁰ A norma dell'art. 39, comma 1, della L. 28 dicembre 2005, n. 262, le pene previste da questo provvedimento, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

EndemolShine Italy

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il Gravità conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del Gravità conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF, si intendono di carattere privilegiato le informazioni che presentano le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

a) sono di carattere preciso e pertanto:

(i) devono essere inerenti a un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo della società emittente i titoli) e

(ii) devono essere sufficientemente specifiche (ossia esplicite e dettagliate), in modo che chi le impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso delle stesse potranno effettivamente realizzarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;

b) non sono ancora state rese pubbliche;

c) riguardano, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e sono relative alla situazione economica patrimoniale ("corporate information") ovvero a vicende organizzative dell'emittente ("market information");

d) sono "price sensitive", ossia sono tali che, se rese pubbliche, sarebbero presumibilmente utilizzate da un investitore ragionevole come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

- **Manipolazione del mercato** (art. 185 TUF) ²¹ "1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il Gravità conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del Gravità conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

²¹ A norma dell'art. 39, comma 1, della L. 28 dicembre 2005, n. 262, le pene previste da questo provvedimento sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

EndemolShine Italy

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni".

4.4 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D. Lgs. 231/01).

○ PREMESSA

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati informatici, contemplati all'articolo 24-bis del D.lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

○ I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D. LGS. 231/2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è realizzato da chi si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema. L'art. 615-ter c.p. punisce la semplice intrusione ancor prima di valutare l'ipotesi di danneggiamento o furto dei dati.

Il reato può anche essere effettuato da soggetti legittimati all'uso del sistema, autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tal caso il sistema protetto diviene quella parte di memoria a cui l'accesso non è autorizzato.

La permanenza non autorizzata si concretizza qualora il soggetto responsabile dell'intrusione si sia trovato casualmente in una zona protetta del sistema. Ad una introduzione nel sistema inizialmente autorizzata deve quindi far seguito una permanenza non autorizzata che si realizza allorché il reo vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici è realizzato da chi abusivamente, al fine di procurare a sé o ad altri un Gravità o di arrecare ad altri un danno si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici si realizza quando il soggetto acquista la disponibilità materiale del codice o della parola chiave (sia attraverso l'acquisto a pagamento, sia attraverso la sottrazione furtiva), oppure nel caso in cui riproduca il codice o la parola chiave in uno o più esemplari, li divulghi o li porti a conoscenza di terzi, oppure faccia pervenire il codice o la parola chiave nella disponibilità di qualcuno. La fattispecie in oggetto è caratterizzata dalla coscienza e dalla volontà, da parte del reo, di procurare a sé o ad altri un Gravità o di arrecare ad altri un danno.

La realizzazione di questa fattispecie di reato comporta principalmente la lesione di due beni: la riservatezza e il patrimonio.

EndemolShine Italy

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato in oggetto è realizzato da chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, informazioni, dati, o programmi contenuti nello stesso sistema o allo stesso pertinenti o al fine di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico stesso.

La fattispecie si realizza per esempio attraverso l'utilizzo da parte del reo di malware e di virus che, nelle sembianze di programmi o di frammenti di codice eseguibile, danneggiano o interrompono il regolare funzionamento di un sistema informatico.

La norma in oggetto sanziona non solo la mera detenzione, non solo chi diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma anche chi produca, importi, si procuri ovvero riproduca tali software o hardware. Diventano pertanto sanzionabili, in astratto, anche condotte di mera detenzione di malware.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche è realizzato da chi intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, oppure le impedisce o le interrompe, in maniera fraudolenta.

Per comunicazione informatica si intende qualsiasi scambio di dati che avviene tra due o più sistemi informatici: scambio di e-mail, mailing list, forum, newsgroup o chat. Si ha intercettazione abusiva quando è possibile determinare il numero di destinatari ai quali tale comunicazione è diretta, questo al fine di poter distinguere le comunicazioni a carattere riservato, da quelle a carattere pubblico, per la quale non è ipotizzabile alcuna riservatezza (si pensi per esempio ai siti web).

La condotta in oggetto deve essere caratterizzata da una modalità fraudolenta di realizzazione, deve cioè avvenire con strumenti idonei a celare ai comunicanti – o al sistema informatico stesso che sia programmato per consentire o negare automaticamente l'accesso – l'abusiva intromissione del soggetto agente.

Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche si concretizza quando si prende cognizione, in maniera fraudolenta, del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione.

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato di installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è realizzato da chi installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, fuori dai casi previsti dalla legge.

Le condotte di interruzione e impedimento consistono nel compimento di atti tecnicamente idonei, rispettivamente, a far cessare una comunicazione in corso e a impedire che una nuova abbia inizio.

La fattispecie di reato si concretizza quando, da parte del reo, viene fatta cessare, in maniera fraudolenta, una comunicazione in corso, attraverso l'utilizzo di software di tipo DoS (Denial of Service) o DDoS (Distributed Denial of Service).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici è realizzato da chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili informazioni, dati o programmi informatici altrui, indipendentemente se ciò avvenga per trarre Gravità o semplicemente per "vandalismo informatico".

EndemolShine Italy

La norma prevede l'aggravante se ricorrono le circostanze previste dal secondo comma n. 1) dell'art. 635 per il danneggiamento (violenza alla persona o minaccia), oppure nel caso in cui il reato venga commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici è realizzato da chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o di pubblica utilità.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili informazioni, dati, o programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato in oggetto è realizzato da chi danneggia o rende in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui, oppure ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili i sistemi informatici o telematici altrui.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato in oggetto è realizzato da chi danneggia o rende in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, oppure ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato in oggetto è realizzato dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che pone in essere delle condotte atte a violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto Gravità o allo scopo di arrecare un danno ad altri.

La frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, si concretizza quando quest'ultimo falsifica l'algoritmo della firma digitale o ne fa un uso improprio. La fattispecie di reato in oggetto è sostanzialmente equiparata alla falsificazione di una firma olografa.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il reato in oggetto è realizzato da chi falsifica un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

La norma parifica il documento digitale agli altri documenti prevedendo il reato in oggetto nel caso in cui vi è un'alterazione fraudolenta dei documenti informatici.

4.5 Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D. Lgs. 231/01).

- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti di criminalità organizzata, contemplati all'articolo 24-ter del D.lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

- I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-TER E 25 QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001

Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)

Il reato si configura nel caso in cui si costituisce un'associazione volta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti contro l'ordine pubblico. I tratti caratteristici della fattispecie sono:

EndemolShine Italy

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti, con il pericolo permanente per l'ordine pubblico.

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/98 (art. 416 co. 6 c.p.)

La fattispecie di reato si configura quando si costituisce un'associazione²² diretta a commettere uno dei reati previsti dagli articoli 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (Tratta di persone), 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi) e all'articolo 12, comma 3-bis, del D.lgs. 286/98 (organizzazione di qualsiasi tipo per permettere il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimenti di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui si costituisce un'associazione di tipo mafioso, in quanto coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, (per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali).

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La fattispecie di reato si configura nell'erogazione di denaro a favore di un'associazione mafiosa, in cambio della promessa di voto.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si configura quando in caso di sequestro di persona si consegue un ingiusto Gravità come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

La fattispecie di reato si configura quando si costituisce un'associazione allo scopo di commettere i delitti connessi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) num. 5 c.p.p.)

Il reato si configura nel caso in cui l'azienda sia collegata in qualsiasi maniera con le attività illecite di fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente o da persona defunta (art. 601 bis c.p. e artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91)

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 236 è stato inserito nel codice penale l'art. 601-bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. Per tale reato e per il reato di traffico di organi di persone defunte (artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91), è estesa

²² L'associazione è costituita quando tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad una entità *stabile* e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

EndemolShine Italy

la disciplina dell'associazione per delinquere di cui all'art 416 comma 6 c.p. e, conseguentemente, la responsabilità dell'ente prevista dal D.lgs. 231 in tutti i casi in cui il traffico di organi realizzato in forma associativa.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Con il reato in questione è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 - 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

4.6 Reati societari e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Nel presente paragrafo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati societari, contemplati all'articolo 25-ter e il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377-bis c.p., la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa ai sensi dell'articolo 25-decies.

- IL REATO DI "INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)"

Il reato consiste nell'azione, offensiva o suavisiva, diretta a indurre taluno a non rendere dichiarazioni o dichiarare il falso all'autorità giudiziaria.

- REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 - TER DEL D. LGS. 231/2001

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si realizza tramite l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o

EndemolShine Italy

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; ovvero tramite l'omissione, con la stessa consapevolezza, di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto Gravità;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da indurre concretamente in errore il destinatario delle stesse in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero, qualora i medesimi fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 267/1942²³.

In tale ultimo caso, il reato è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Prevede pene maggiori nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano posti in essere nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Alle suddette società sono espressamente equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; e
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

²³ L'articolo 1, comma 2, del regio decreto 267/1942 esclude dall'applicazione delle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

EndemolShine Italy

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La norma sanziona l'amministratore che omette di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore unico, deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'intero Consiglio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa per compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito della Società esercita funzioni direttive diverse da quelle sopra indicate. Come sopra indicato, la novella del 2017 ha modificato sensibilmente il reato di corruzione tra privati e che introduca il reato di istigazione alla corruzione tra privati. Rispetto alla fattispecie di corruzione tra privati attualmente vigente, scompare il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società", mentre non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto; quest'ultimo elemento diventa l'oggetto del dolo specifico.

Sul versante dei soggetti attivi, la platea dei "corruttibili" si estende in una duplice direzione. Innanzi tutto, si introduce la possibilità che tanto le condotte di corruzione passiva, quanto quelle di corruzione attiva siano realizzate "anche per interposta persona". L'esplicito riferimento alla responsabilità dell'intermediario nel rapporto corruttivo non pare, in realtà, realmente innovativa, atteso che alla medesima si può comunque giungere applicando le norme sul concorso di persone. In secondo luogo, si prevede la punibilità del fatto commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato

EndemolShine Italy

esercita funzioni direttive diverse proprie degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori”.

In merito alle condotte, viene sanzionata non solo la ricezione e la accettazione della promessa, ma anche la mera sollecitazione.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società, nonché a coloro che all'interno delle stesse svolgono attività lavorative con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 sopra riportato, ridotta di un terzo.

La pena che precede si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società, nonché a coloro che all'interno delle stesse svolgono attività lavorative con l'esercizio di funzioni direttive,, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o sazione di denaro o di altra utilità per compiere od omettere compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto Gravità.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

4.7 Delitti commessi con violazione delle norme Antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D. Lgs. 231).

Nel presente capitolo, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, contemplati all'articolo 25 septies del D. Lgs. 231, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Omicidio colposo – Art. 589 c.p.

La fattispecie di reato si configura, quando un soggetto cagiona per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Lesioni personali colpose – Art. 590 c.p.

La fattispecie di reato si ravvisa nel caso in cui un soggetto cagiona ad altri per colpa una lesione personale in violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Entrambe le ipotesi di reato presentano una particolarità rispetto all'impostazione originaria del D. Lgs.

231/2001 in cui il legislatore abbinava la responsabilità della persona giuridica ad un modus operandi – da

EndemolShine Italy

parte della governance aziendale – scelto e consapevolmente orientato a commettere reati, mentre in tali fattispecie il centro d'imputazione intorno al quale ruota la responsabilità dell'ente si sposta verso la "colpa di organizzazione".

4.8 Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D. Lgs. 231/01).

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, contemplati all'articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione è realizzato da chi, per procurare a sé o ad altri un Gravità, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare.

La fattispecie in oggetto presuppone l'esistenza di un delitto anteriore, anche se non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore del reato; non è quindi indispensabile l'accertamento giudiziale, purché questo si deduca con certezza in base a prove logiche: infatti la provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, deve risultare positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione.

L'elemento oggettivo della fattispecie in oggetto è comprensivo di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un Gravità (ricezione, acquisto, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato di riciclaggio è commesso da chi, fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da "ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Ai fini dell'individuazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce.

Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il Gravità.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

a) sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; rientrano in tale previsione normativa anche gli immobili, le aziende, i titoli, i metalli preziosi, i diritti di credito. E' il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero il denaro o i valori e li cambia con moneta o valori diversi.

b) compiere operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità; in questa seconda forma il reato punisce tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del denaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa degli stessi. Tale operazione può realizzarsi anche nella forma omissiva, ad esempio, quando il titolare dell'attività finanziaria non impedisca un'operazione ancora in itinere che aveva l'obbligo giuridico di impedire, attraverso la segnalazione imposta dalle normative esistenti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

EndemolShine Italy

Il reato di autoriciclaggio è commesso da chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, “impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Scopo della norma è quello di punire per “riciclaggio” anche coloro i quali hanno commesso o concorso alla commissione del “reato base”, contrariamente a quanto accade per il reato di “riciclaggio” che esclude quanto sopra (“fuori dei casi di concorso nel reato”, ai sensi dell’art. 648 bis c.p.). Acquisiscono quindi rilevanza penale, anche se poste in essere dall'autore del reato, le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o speculative compiute sul denaro, i beni o le altre utilità tratte dalla commissione dello stesso, a patto che siano idonee ad “ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. L’articolo 648-ter.1 del Codice Penale sanziona, pertanto, chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità provenienti da reato non colposo, commesso dal soggetto stesso, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato in oggetto è commesso da chi, fuori dai casi del concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis del c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Lo scopo della norma è quello di impedire che il c.d. “denaro sporco” diventi “denaro pulito”, e così trasformato possa trovare un legittimo impiego. Elemento qualificante della fattispecie in oggetto è l’impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La nozione di impiego può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti.

4.9 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies, D. Lgs. 231/01).

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l’ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti in violazione del diritto d’autore, contemplati all’articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, regolamentati dai seguenti articoli della Legge 22/04/1941 n. 633:

art. 171 co 1 lett a-bis:

Messa a disposizione del pubblico di un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

art. 171 co 3:

Reati previsti dall’art. 171 co. 1 lett a-bis commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

art. 171 bis:

- Svolgimento abusivo delle seguenti attività: duplicazione di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
- Utilizzo di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, estrazione o il reimpiego della banca di dati in

EndemolShine Italy

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

art. 171 ter:

- Svolgimento abusivo delle seguenti attività: duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, se il fatto è commesso per uso non personale;
- Svolgimento abusivo delle seguenti attività: riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- Permettere l'ascolto in pubblico di duplicazioni o riproduzioni abusive;
- Detenzione per la vendita o la distribuzione, commercializzazione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto privo di contrassegno SIAE o dotato di contrassegno contraffatto o alterato;
- svolgere senza l'accordo con il legittimo distributore, azioni di ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, detenzione per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- rimozione o alterazione abusiva delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione per la distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

art. 171 septies:

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti a contrassegno; dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.

art. 171 octies:

- Svolgimento fraudolentemente le seguenti attività: produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

EndemolShine Italy

4.10 Reati Ambientali (art. 25 undecies, D. Lgs. 231/01).

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali ed al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati di natura ambientale contemplati all'articolo 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001, cui la Società risulta potenzialmente esposta, come rilevato nella Parte Generale del presente Modello

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-*undecies*, l'estensione delle responsabilità amministrative delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* cod. pen.);
2. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* cod.pen.).
3. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
4. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
5. bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
6. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
7. traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
8. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
9. indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
10. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.)
11. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
12. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n.

EndemolShine Italy

549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");

13. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Da ultimo, la lista dei reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001 è stata ulteriormente ampliata dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" tramite l'inserimento nella lista di cui all'articolo 25 *undecies* delle seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

14. inquinamento ambientale (art. 452-*bis* cod. pen.);
15. disastro ambientale (art. 452-*quater* cod. pen.);
16. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* cod. pen.);
17. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* cod. pen.);
18. circostanze aggravanti (art. 452-*octies* cod. pen.).

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie di cui all'art. 25 *undecies* previste da:

A) CODICE PENALE

A.1) Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* cod. pen.)

L'articolo 452-*bis* cod. pen. punisce la condotta di chi, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Nei casi in cui l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

A.2) Disastro ambientale (art. 452-*quater* cod. pen.)

L'articolo 452-*quater* cod. pen. punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, cagiona abusivamente un disastro ambientale. A fini del presente articolo, si intende per disastro ambientale:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; o
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

A.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* cod. pen.)

L'art. 452-*quinqies* cod. pen. prevede una riduzione della pena nei casi in cui i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, di cui rispettivamente agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* cod. pen., siano stati commessi con colpa, anziché con dolo.

Lo stesso articolo, prevede una ulteriore riduzione della pena qualora la condotta colposa abbia causato il mero pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale e non anche la consumazione dei relativi reati.

A.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* cod. pen.)

L'art. 452-*sexies*, comma 1, cod. pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona abusivamente o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Le pene sono aumentate se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del

EndemolShine Italy

suolo o del sottosuolo, o, ancora, il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

A.5) Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.)

Il comma 1 dell'art. 452-octies cod.pen. prevede l'aumento delle pene previste per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod.pen. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del codice penale.

Analogamente, il comma 2 dell'art. 452-octies cod.pen., comma 1, prevede l'aumento delle pene previste per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod.pen. nei casi in cui il fine dell'associazione è quello di commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del codice penale ovvero l'acquisizione della gestione, o comunque del controllo, di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Infine, è previsto un ulteriore aumento delle pene stabilite dai commi 1 e 2 dell'452-octies cod.pen. nel caso in cui alle suddette associazioni partecipano pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

A.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)

L'art. 727-bis cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod. pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D.lgs. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

A.7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)

L'art. 733-bis cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione

EndemolShine Italy

biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

B) DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (CODICE DELL'AMBIENTE)

B.1) Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanzionata la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb. Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

B.2) Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal

EndemolShine Italy

legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano: a) "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno"; b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.

EndemolShine Italy

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

B.3) Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate all'art. 242 Cod. Amb

a) omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

B.4) Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsità nellapredisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo

EndemolShine Italy

agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

B.5) Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

B.6) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto Gravità, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

B.7) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c)

EndemolShine Italy

accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

B.8) Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti.

Fattispecie di cui alla L.n. 549/1993

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.549.000.

EndemolShine Italy

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 7 del D.lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. A seguito dell'entrata in vigore della Legge 68/2015 sono state introdotte misure interdittive anche per i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale (art. 25 undecies comma 1-bis). A tal riguardo si rileva che, mentre per il reato di inquinamento ambientale è previsto che la sanzione interdittiva non possa essere superiore ad un anno, nessun limite temporale è fissato per le misure interdittive applicabili al reato di disastro ambientale.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D.lgs. 202/2007).

3.11. REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/06, ARTT. 3 E 10).

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati transnazionali, introdotti dalla L. 146/06, artt. 3 e 10, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

- o I REATI DI CUI ALLA L. 146/06, ARTT. 3 E 10

Ai fini della legge 146/2006 si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi per commettere delitti. Le pene sono modulate a seconda del soggetto che promuove o costituisce l'associazione ovvero per coloro che vi partecipano.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Il reato prevede determinate pene per chiunque faccia parte di una organizzazione di tipo mafioso (costituita da tre o più persone). L'associazione è di tipo mafioso quando i componenti della stessa si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/73)

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi per introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 kg.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90)

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, edere, distribuire,

EndemolShine Italy

commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 286/98)

Il reato si produce con il compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

5. LE SANZIONI IRROGABILI ALL'ENTE

Ai sensi del D.Lgs. 231, le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è indefettibile e viene applicata con il sistema delle quote. L'importo di ciascuna quota, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato, inoltre, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano (in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste) quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha ricevuto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dell'Ente, qualora la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

EndemolShine Italy

- in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della Cancelleria del giudice e a spese dell'Ente. Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede.

6. ORGANO DI VIGILANZA

6.1 Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento

L'art. 6 del D.Lgs. 231 prevede, affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati, l'istituzione di un ODV "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento". Si tratta di un organo della società che va posto in posizione di assoluta terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente, in particolare a quelli di amministrazione e gestione. L'ODV, al fine adempiere correttamente alle sue funzioni, deve soddisfare alcuni requisiti, tra cui quelli di:

- autonomia e indipendenza: l'ODV deve essere possibilmente a composizione esterna (o essere almeno presieduto da un soggetto esterno), deve essere sprovvisto di compiti operativi e non deve avere un rapporto di subordinazione con il vertice operativo aziendale;
- professionalità nell'espletamento dei suoi compiti: a tal fine i componenti dell'ODV devono avere conoscenze specifiche del settore e verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- continuità di azione: tale requisito esclude la saltuarietà o sporadicità dell'attività dell'ODV.

6.2 Funzioni e poteri dell'ODV

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 231, le funzioni svolte dall'ODV possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti tenuti da soggetti apicali e sottoposti e Modello;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della società al fine di evitare la realizzazione di reati. Ciò impone altresì un aggiornamento del Modello in funzione del mutamento della struttura aziendale e del disposto normativo.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni è consigliabile che l'ODV sia dotato di uno staff che lo supporti nell'espletamento delle sue funzioni e di risorse finanziarie sue proprie e disponga di una serie di poteri e prerogative necessari per garantire la vigilanza e la proposizione di un aggiornamento continuo del Modello.

EndemolShine Italy

7. PARTE SPECIALE

In considerazione di quanto indicato dall'art. 6 del D.Lgs. 231 e delle linee guida emanate da Confindustria nonché degli standard internazionali di *compliance*, la costruzione del Modello della Società ha richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- mappatura delle aree di rischio, ossia delle aree a rischio-reato;
- analisi dell'attuale sistema organizzativo, gestionale e di controllo ed individuazione dei principali punti di debolezza;
- definizione degli interventi di adeguamento del sistema organizzativo e gestionale, sotto forma di un Modello, al fine di prevenire e di contrastare ragionevolmente i rischi di cui sopra.

7.1 Le aree a rischio-reato (mappatura)

La mappatura delle aree di rischio ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie ad individuare le attività a rischio/sensibili e i comportamenti per i quali è prevista una responsabilità diretta della Società ai sensi del D.Lgs. 231.

A tal fine sono state effettuate le seguenti attività:

- individuazione dei macro processi e delle attività svolte in azienda (ivi incluse distribuzione di procure);
- definizione dei macro processi e delle attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231, assegnando a ciascuna un giudizio di rischiosità - inteso come grado di esposizione al rischio reato - secondo il seguente schema:

*****= ALTO** se sussistono elevate possibilità che nell'ambito della specifica attività possa essere commesso un reato nell'interesse o a vantaggio della Società;

**** = MEDIO** se sussistono sufficienti possibilità che nell'ambito della specifica attività possa essere commesso un reato nell'interesse o a vantaggio della Società;

*** = BASSO** se sussistono minime possibilità che nell'ambito della specifica attività possa essere commesso un reato nell'interesse o a vantaggio della Società.

La ricostruzione e mappatura delle aree a rischio-reato della Società si è basata sull'analisi della documentazione interna della Società, integrata da informazioni acquisite direttamente dai dipendenti (ad es., responsabili di funzione o di dipartimento) e dai collaboratori.

EndemolShine Italy


La mappatura è stata effettuata operando una ripartizione delle attività a rischio reato svolte dalle varie strutture di cui si compone la Società, come evidenziate dal seguente organigramma.

Endemol Shine Italy S.p.A.

Organization Chart 2016

Numero persone con contratto a tempo indeterminato: 42

- 8 dirigenti
- 8 quadri
- 26 dipendenti



Le strutture sopra evidenziate sono state raggruppate in dipartimenti e, per ogni dipartimento è stata costruita una tabella suddivisa come segue:

- attività in cui possono essere commessi i reati;
- tipologie di reato che potrebbero essere commessi nell'espletamento di dette attività;
- modalità commissive;
- altre strutture o figure aziendali coinvolte nell'espletamento delle attività considerate e, dunque, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati descritti;
- giudizio di rischiosità.

Le tabelle di seguito riportate riguardano unicamente i dipartimenti summenzionati. Ciò non esclude che reati di cui alla D.Lgs. 231 possano essere commessi anche dagli amministratori della Società; seppur non menzionato nella colonna "Altre strutture coinvolte" delle varie tabelle, il Consiglio di Amministrazione di Endemol è da ritenersi sempre tra i soggetti potenzialmente coinvolti dai vari reati ivi elencati.

EndemolShine Italy

Dipartimento Supervisione Produzioni

Il Dipartimento Supervisione Produzioni si occupa della supervisione di tutte le produzioni televisive realizzate dalla Società. È altresì responsabile della gestione del budget delle singole produzioni e del rispetto dei preventivi iniziali.

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
1	Rapporti con enti locali ai fini di ottenere autorizzazioni per poter svolgere alcune scene di Fiction o serie televisive.	Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p. Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri a soggetto pubblico, anche al fine di indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura.	Direttore Generale Dipartimento Amministrativo	***
2	Rapporti/Comunicazioni ad enti pubblici	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio.	Direttore Generale Light Entertainment Dipartimento Drama.	**
3	Gestione del budget	Truffa - art.	Realizzazione di	Dipartimento	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
	sotto il profilo della compilazione delle note di spesa e preventivi di produzione	640 co. 2 n. 1 c.p.	raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.	Amministrativo Dipartimento risorse umane.	
4	Assunzione del personale	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.	Assunzione o promessa di assunzione di persona legata al pubblico ufficiale da qualsiasi tipo di rapporto; Assunzione fittizia di persone al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti. Assunzione di persona legata ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati.	Dipartimento risorse umane, Ufficio legale	**
5	Stipula contratti di consulenza e/o collaborazione	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio. Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali	Tutti i Dipartimenti nello svolgimento dell'attività di stipula di contratti di consulenza	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
		quater c.p. • False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621 e 2621 bis	non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.		
6	Valutazione delle produzioni da realizzare e secondo quali modalità	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio. Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.	Dipartimento Drama,	**
7	Predisposizione di preventivi, dati contabili ai fini del bilancio e redazione del bilancio necessari per	False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Art. 2621 e	Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali	Direttore Generale Dipartimento Amministrativo	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
	la produzione	2621 bis c.c.	non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.	.	
8	Gestione del prodotto finale	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Art. 2621 e 2621 bis c.c.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.</p>	Acquisizione format, Dipartimento Marketing & Digital media, Drama, Light Entertainment	*
9	Donazioni, omaggi, gadget ed erogazioni	Corruzione (propria o	Dazione o promessa di denaro o di altra	Tutti i Dipartimenti	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
	liberali	impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.	utilità diretta o indiretta a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio. Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.	nei rapporti con soggetti esterni alla Società.	
10	Gestione della contabilità generale	False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Art. 2621 e 2621 bis c.c.	Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	Dipartimento Amministrativo	*
11	Fatturazioni	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a	Registrazione di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti.	Dipartimento Amministrativo	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
		<p>dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p> <p>False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621 e 2621 bis c.c.</p>	<p>Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.</p> <p>Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p>		
1 2	Spese di trasferta e rimborsi spese a dipendenti	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p>	<p>Registrazione di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale al fine di realizzare provviste ad esempio per il reato di</p> <p>Corruzione/Istigazione e alla corruzione, induzione indebita a</p>	Dipartimenti coinvolti nel rimborso spese al personale di appartenenza.	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
		<p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621 e 2621 bis c.c.</p>	<p>dare/promettere utilità o False comunicazioni sociali.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.</p> <p>Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p>		
1 3	Elaborazione di ordini standard urgenti e con pagamento anticipato	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali</p>	Dipartimento Amministrativo	***

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
		<p>quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Art. 2621 e 2621 bis c.c.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	<p>non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.</p>		
1 4	Gestione della cassa contante	Svendita di monete falsificate ricevute in buona fede - Art. 455 c.p.	Svendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede	Tesoreria	**
1 5	Procedura di emissione delle note di credito e di debito	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Art. 2621 e 2621 bis c.c.</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura.</p> <p>Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al</p>	Dipartimento Amministrativo	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
		<p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	<p>vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.</p>		
1 6	Gestione dei limiti del credito	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Art. 2621 e 2621 bis c.c.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura.</p> <p>Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della</p>	Dipartimento Amministrativo	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
		tra privati - art. 2635 bis.	società. Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.		
1 7	Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione in occasione delle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio d'esercizio	Impedito controllo - Art. 2625 c.c.	Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, quando ne derivi un danno ai soci.	Direttore Generale	*
1 8	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura. Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore,	Direttore Generale	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
		alla corruzione - Art. 322 c.p. Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.		
19	Rapporti con gli Organi Giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	Corruzione in atti giudiziari -Art. 319 ter c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la società in un procedimento civile, penale o amministrativo.	Direttore Generale	*
20	Gestione di verifiche/ispezioni	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio.	Direttore Generale	*
21	Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti	Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico Art. 640ter c.p.	Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervento senza diritto su dati, informazioni o	Tutti i Dipartimenti con accesso al sistema informatico Direttore	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
			programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, da cui deriva un ingiusto profitto con altrui danno.	Generale	
2 2	Approvvigionamento beni e servizi	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621 e 2621 bis c.c.</p>	<p>Registrazione di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.</p> <p>Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p>	Tutti i Dipartimenti coinvolti in ogni procedura di acquisto di qualunque bene o servizio	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
2 3	Attività di produzione intrattenimento e fiction	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Artt. 171, lett a-bis), 171 co. 3, 171-bis, 171-ter, 171 septies e 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, in un sistema di reti telematiche, o duplicazione, distribuzione e vendita abusiva di programmi al fine di trarne profitto. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero estrazione, reimpiego vendita o concessione in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di legge Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio.	Light Entertainment, Drama, Acquisizione Format,	*
2 4	Attività lavorativa ex contratto	Omicidio colposo – art. 589 c.p. Lesioni colpose – art. 590, co. 3, c.p.	Morte o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	Direttore Generale Affari Generali Dipartimenti di volta in volta coinvolti dall'evento	*

EndemolShine Italy

Dipartimento *Light Entertainment*

Il Dipartimento *Light Entertainment* è responsabile della creazione e commercializzazione di spettacoli televisivi di “intrattenimento leggero”, basati su format, comprendenti quiz e giochi tv (come ad esempio “Il Milionario” e “Affari tuoi”) e reality (come ad esempio “Il grande fratello” e “La fattoria”). A tal fine si avvale della divisione Creazione Format, che crea nuovi format televisivi, e della divisione Acquisti Format, che è responsabile dell’acquisto di format stranieri.

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
1	Rapporti/Comunicazioni con Aziende o enti pubblici	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio.	Direttore Generale	**
2	Valutazione delle possibilità d’investimento di un format	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura.	Dipartimento Supervisione Produzioni	**
3	Gestione delle gare, contrattazioni per l’acquisto e la vendita	Corruzione (propria o impropria)	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o	Dipartimento Supervisione Produzioni	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
	di format	Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.	indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura. Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.	Ufficio legale	
4	Comunicazione di contrattazioni, acquisti e/o vendita di format non veritiere	False comunicazion i sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621 e 2621 bis c.c.	Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	Ufficio legale	**
5	Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti	Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico Art. 640ter c.p.	Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema	Tutti i Dipartimenti con accesso al sistema informatico	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
			informatico o telematico o ad esso pertinenti, da cui deriva un ingiusto profitto con altrui danno.		
6	Rapporti di pubbliche relazioni con i clienti	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.</p>	<p>Direttore Generale</p> <p>Dipartimento Supervisione Produzioni</p>	*
7	Gestione dei rapporti in occasione di casting	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno,</p>	Dipartimento Supervisione Produzioni	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
		<p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	<p>quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.</p>		
8	Tutela di nuove idee per programmi	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Artt. 171, lett a-bis), 171 co. 3, 171-bis, 171-ter, 171 septies e 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633</p>	<p>Messa a disposizione del pubblico, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, in un sistema di reti telematiche, o duplicazione, distribuzione e vendita abusiva di programmi al fine di trarne profitto.</p> <p>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero estrazione, reimpiego vendita o concessione in locazione una banca dati in violazione delle</p>	Ufficio legale	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
			<p>disposizioni di legge</p> <p>Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio.</p>		
9	Spese di trasferta e rimborsi	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	<p>Registrazione di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale al fine di realizzare provviste ad esempio per il reato di Corruzione/Istigazione e alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione tra privati, o False comunicazioni sociali.</p>	Dipartimento Amministrativo , Dipartimento risorse umane,	*

Dipartimento *Drama*

Il Dipartimento *Drama* si occupa della produzione e della commercializzazione di programmi televisivi, quali fiction, serie televisive o soap, che si basano su sceneggiature (ad esempio “Madre detective”, “La prof.” e “ Cento vetrine”).

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
1	Rapporti/Comunicazioni con Aziende o enti pubblici	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta a soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio.	Direttore Generale	**
2	Valutazione del programma durante la sua fase di realizzazione e valutazione degli attori da inserire nei programmi televisivi	False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621 2621 bis c.c.	Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	Dipartimento Supervisione Produzioni	**
3	Attività di produzione	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Artt. 171, lett a-bis), 171 co. 3, 171-bis, 171-ter, 171 septies e 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633	Messa a disposizione del pubblico, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, in un sistema di reti telematiche, o duplicazione, distribuzione e vendita abusiva di programmi al fine di trarne profitto. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,	Dipartimento Supervisione Produzioni.	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
			<p>comunicazione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero estrazione, reimpiego vendita o concessione in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di legge</p> <p>Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio.</p>		
4	Spese di trasferta e rimborsi spese a dipendenti	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati -</p>	<p>Registrazione di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale al fine di realizzare provviste ad esempio per il reato di Corruzione/Istigazione e alla corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione tra privati, o False comunicazioni sociali.</p>	<p>Dipartimento Amministrativo o Dipartimento Risorse Umane, legale Dipartimento Supervisione Produzioni</p>	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
		art. 2635 bis.			
5	Rapporti di pubbliche relazioni con i clienti	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico servizio.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od antra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.</p>	<p>Direttore Generale</p> <p>Dipartimento Supervisione Produzioni</p>	*
6	Gestione dei rapporti in occasione di casting	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Truffa - art. 640 co. 2 n. 1</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico servizio.</p> <p>Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od antra</p>	Dipartimento Supervisione Produzioni	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
		c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.	utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.		
7	Stipula contratti di consulenza collaborazione	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico servizio. Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.	Dipartimento Risorse Umane e Direttore Generale	*
8	Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti	Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.	Dipartimento Risorse Umane, Ufficio Legale	*

Dipartimento Marketing & Digital Media

Endemol Shine Italy S.p.A.
Via Monte Zebio 32,
00195 Roma, Italia
T +39 06328191
F +39 063611764
www.endemolshine.it

Uffici: Via Tortona 31, 20144 Milano, Italia, T +39 0248952216, F +39 0247710712, Cap. Soc. Int. vers. €120.000, R.E.A. di Roma 903613, Reg. Imprese di Roma e C.F. 11062380156, P.I. IT05587131003, Società con socio unico, Soggetta alla direzione ed al coordinamento della MediArena Acquisition B.V.

EndemolShine Italy

Il Dipartimento *Marketing & Digital Media* si interessa della valorizzazione di tutto quanto non attiene in senso stretto alla ideazione e realizzazione di un programma TV, ma comunque ad esso connesso, ad esempio lo sfruttamento con licenza dei marchi Endemol, il *merchandising*, il *product placement*, *call game*, *voting* e vendita di contenuti multimediali collegati a concorsi telefonici all'interno di programmi televisivi. Per la realizzazione di queste attività il Dipartimento gestisce direttamente i rapporti con i fornitori della piattaforma tecnologica e con la produzione.

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
1	Spese di trasferta e rimborsi spese a dipendenti	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	Registrazione di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale al fine di realizzare provviste ad esempio per il reato di Corruzione/Istigazione e alla corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione tra privati o False comunicazioni sociali.	Dipartimento Risorse Umane	*
2	Rendicontazione spese, preventive, spese effettive	<p>False comunicazioni i sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621-2621 bis c.c.</p>	Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	Dipartimento Amministrativo o Dipartimento Risorse Umane	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
3	Offerta e distribuzione di omaggi e gadgets	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico servizio.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od anltra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati.</p> <p>Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.</p>	Dipartimento di volta in volta coinvolti	**
4	Rapporti/Comunicazioni con Aziende o enti pubblici	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p</p> <p>Istigazione</p>	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura.	Direttore Generale	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
		alla corruzione - Art. 322 c.p.			
5	Rapporti con pubblici ufficiali nell'ambito dell'organizzazione dell'attività di fornitura	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	Assunzione o promessa di assunzione di persona legata al pubblico ufficiale da qualsiasi tipo di rapporto; Assunzione fittizia di persone macchinari al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti.		**
6	Vendita dei diritti per lo sfruttamento della licenza, <i>Product Placement</i> , sfruttamento dei diritti musicali	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Artt. 171, lett a-bis), 171 co. 3, 171-bis, 171-ter, 171 septies e 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633	Messa a disposizione del pubblico, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, in un sistema di reti telematiche, o duplicazione, distribuzione e vendita abusiva di programmi al fine di trarne profitto. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero estrazione, reimpiego vendita o concessione in locazione una banca dati in violazione delle	Light Entertainment, Drama, Acquisizione e Vendita Format, Dipartimento supervisione produzioni	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
			disposizioni di legge Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio.		
7	Rapporti con dipendenti di altre aziende o enti pubblici, per la partecipazione e/o sponsorizzazione di eventi	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico servizio. Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.	Dipartimenti di volta in volta coinvolti dall'evento	**
8	Stipula contratti di consulenza	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico servizio.	Dipartimento Risorse Umane Direttore Generale	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE E REATO
		alla corruzione - Art. 322 c.p.			
9	Assunzione del personale	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.	Assunzione o promessa di assunzione di persona legata al pubblico ufficiale da qualsiasi tipo di rapporto; Assunzione fittizia di persone al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti. Assunzione di persona legata ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o a persone che svolgano funzioni direttive in enti privati.	Dipartimento Risorse Umane Direttore Generale	**
10	Attività lavorativa ex contratto	Omicidio colposo – art. 589 c.p. Lesioni colpose – art. 590, co. 3, c.p.	Morte o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.		*

Dipartimento Risorse Umane

Il Dipartimento Risorse Umane è responsabile della gestione del personale, della predisposizione dei relativi contratti di lavoro e della gestione e controllo delle buste paga e dei rimborsi dovuti per i trasferimenti effettuati dai dipendenti della Società nell'esercizio delle proprie funzioni.

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
1	Assunzione di personale	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	<p>Assunzione o promessa di assunzione di persona legata al pubblico ufficiale da qualsiasi tipo di rapporto;</p> <p>Assunzione fittizia di persone al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti.</p> <p>Assunzione di persona legata ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o persone che svolgano funzioni direttive in enti privati.</p>	Tutti i Dipartimenti coinvolti, in relazione alle esigenze che si presentano di volta in volta, nel processo finalizzato all'assunzione	**
2	Stipula contratti di consulenza	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p>	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico servizio.	Direttore Generale	**
3	Attività di elaborazione paghe e gestione del personale sotto il	Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante	Dipartimento Amministrativo Direttore	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
	profilo della compilazione delle dichiarazioni contributive e fiscali e del versamento dei contributi previdenziali		induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.	Direttore Generale	
4	Fatturazioni	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621 2621 bis c.c.	Registrazione di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti. Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	Dipartimento Amministrativo Direttore Generale	*
5	Gestione di verifiche/ispezioni (INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della verifica.	Direttore Generale	*
6	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (VV.FF, ASL, ecc.)	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche	Direttore Generale	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
		Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della verifica.		
7	Rapporti con gli Organi giudiziari in occasione di contenziosi del lavoro	Corruzione in atti giudiziari -Art. 319 ter c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la società in un procedimento civile, penale o amministrativo.	Direttore Generale	*
8	Attività lavorativa ex contratto	Omicidio colposo – art. 589 c.p. Lesioni colpose – art. 590, co. 3, c.p.	Morte o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	Direttore Generale Affari Generali	*
9	Proposta per il riconoscimento di <i>Loyalty bonus</i> e incentivi per dipendenti	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	Riconoscimento di bonus, incentivi o provvigioni “abnormi” al fine di realizzare provviste illecite ad esempio per il reato di corruzione/istigazione alla corruzione.	Tutti i Dipartimenti coinvolti Direttore Generale	**

Dipartimento Amministrativo

Il Dipartimento Amministrativo svolge una funzione di controllo, gestione e autorizzazione in relazione all'attività posta in essere da tutti i dipartimenti e funzioni della Società. Il Dipartimento Amministrativo è presieduto dal Direttore finanziario e si avvale della collaborazione del *financial controller*, del responsabile della contabilità, e del reparto tesoreria.

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
1	Rapporti con enti pubblici per lo svolgimento di attività di fornitura ed effettuazione di pagamenti.	Corruzione (propria o impropria) - art. 318-319 c.p. Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura.	Dipartimenti di volta in volta coinvolti	*
2	Rapporti/Comunicazioni con enti pubblici	Corruzione (propria o impropria) - art. 318-319 c.p. Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura.	Dipartimenti di volta in volta coinvolti	*
3	Assunzione del personale	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.	Assunzione o promessa di assunzione di persona legata al pubblico ufficiale da qualsiasi tipo di rapporto; assunzione fittizia di persone al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti. Assunzione di personale legato ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o a persone che svolgano funzioni direttive in enti privati.	Dipartimento Risorse Umane	*
4	Stipula di contratti di	Corruzione	Dazione o promessa	Dipartimento	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE E COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
	consulenza	(propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. False comunicazioni sociali- Artt. 2621 2621 bis c.c.	di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato in pubblico servizio. Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	Risorse Umane Ufficio Legale	
5	Predisposizione della documentazione per procedere ai pagamenti sostenuti dai diversi Dipartimenti.	Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.	Dipartimento Risorse Umane e Dipartimenti di volta in volta coinvolti	**
6	Compilazione delle dichiarazioni contributive e fiscali e del versamento dei contributi provvidenziali	Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.		*
7	Gestione della contabilità generale	False comunicazioni	Predisposizione e/o trasmissione di		**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE E COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
		i sociali e fatti di lievi entità - Art. 2621-2621 bis c.c.	comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.		
8	Spese di trasferta e rimborsi spese a dipendenti	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>False comunicazioni i sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621 – 22621 bis c.c.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p>	<p>Registrazione di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale al fine di realizzare provviste ad esempio per il reato di Corruzione/Istigazione e alla corruzione, corruzione tra privati o False comunicazioni sociali.</p> <p>Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p>	<p>Dipartimento Risorse Umane.</p> <p>Tutte le altre Direzioni nello svolgimento del procedimento di rimborso spese al personale di appartenenza</p>	*
9	Fatturazioni	Corruzione	Registrazione di	Direttore	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE E COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
		<p>(propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.</p> <p>False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621 – 2621 bis c.c.</p>	<p>fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti.</p> <p>Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p>	Generale	
10	Donazioni	<p>Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p.</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico servizio.</p> <p>Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla</p>	Direttore Generale	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE E COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
		Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Corruzione tra privati - Art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis.	redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o a persone che svolgano funzioni direttive in enti privati.		
1 1	Gestione dell'organizzazione di pranzi/cene di rappresentanza	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis c.c.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato in pubblico servizio. Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive. Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.	Dipartimenti che propongono tali pranzi/cene	***

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE E COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
1 2	Predisposizione di dati contabili ai fini del bilancio e redazione del bilancio	False comunicazioni sociali - Art. 2621- 2621 bis c.c.	Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.		*
1 3	Custodia dei libri sociali e dei libri contabili	Impedito controllo - Art. 2625 c.c.	Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, quando ne derivi un danno ai soci.		*
1 4	Procedura di emissione delle note di credito e di debito	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione -	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico servizio. Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica,	Dipartimento cui tali note si riferiscono	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE E COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
		Art. 322 c.p. False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Art. 2621-2621 bis c.c.	patrimoniale o finanziaria della società.		
1 5	Gestione dei limiti del credito	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Art. 2621-2621 bis c.c. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis c.c.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato in pubblico servizio. Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Dazione o promessa di denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori di enti privati o ad altri soggetti che negli stessi enti privati svolgano funzioni direttive.	Dipartimento di volta in volta coinvolti	*
1 6	Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio	Impedito controllo -	Impedimento o ostacolo, mediante	Direttore Generale	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTUR E COINVOLT E	POTENZIALE RISCHIO COMMISSION E REATO
	Sindacale e la Società di Revisione in occasione delle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio d'esercizio	Art. 2625 c.c.	occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, quando ne derivi un danno ai soci.		
1 7	Rapporti con gli organi di controllo della società (Sindaci/Revisori/Soci)	Impedito controllo - Art. 2625 c.c.	Impedimento o ostacolo mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, quando ne derivi un danno ai soci.	Dipartimenti coinvolti da tale controllo Direttore Generale	**
1 8	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura. Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è	Direttore Generale	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE E COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
			commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.		
19	Gestione del contenzioso tributario e previdenziale	Corruzione in atti giudiziari -Art. 319 ter c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la società in un procedimento civile, penale o amministrativo.	Tutti i Dipartimenti o le Funzioni di volta in volta coinvolti Direttore Generale	*
20	Predisposizione Contratti di consulenza in occasione di contenziosi	Corruzione in atti giudiziari -Art. 319 ter c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la società in un procedimento civile, penale o amministrativo.	Dipartimento Supervisione Produzione Direttore Generale	*
21	Rapporti con gli Organi Giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	Corruzione in atti giudiziari -Art. 319 ter c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la società in un procedimento civile, penale o amministrativo.	Ufficio Legale e tutti i Dipartimenti o le Funzioni di volta in volta coinvolti Direttore Generale	*
2	Gestione delle	Corruzione	Dazione o promessa	Direttore	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE E COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE E REATO
2	comunicazioni agli Organi di Vigilanza anche in occasione di verifiche e ispezioni	(propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura.	Generale	
2 4	Rapporti con gli Organi giudiziari in occasione di contenziosi del lavoro	Corruzione in atti giudiziari -Art. 319 ter c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche mediante un consulente legale) al fine di favorire la società in un procedimento civile, penale o amministrativo.	Dipartimento Risorse Umane e Direttore Generale	*

Ufficio Legale

L'attività che svolge l'Ufficio Legale è riconducibile alla gestione dei contratti attivi e passivi della società relativi alle produzioni, al *merchandising*, *licensing* e ai contratti di esclusiva. Non rientra tra le attività dell'ufficio l'attività di contenzioso che è affidata a consulenti esterni.

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
1	Stipula contratti di consulenza	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico	Dipartimento Risorse Umane, Dipartimento Supervisione Produzioni, Direttore Generale	*

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
		Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. False comunicazioni sociali e fatti di lievi entità - Artt. 2621 - 2621 bis c.c.	servizio. Predisposizione e/o trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.		
2	Gestione dei rapporti con aziende pubbliche	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p. Truffa - art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta al soggetto pubblico o incaricato i pubblico servizio. Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro	Direttore Generale, Dipartimento Supervisione Produzioni	**

EndemolShine Italy

	ATTIVITÀ' A RISCHIO	REATO	MODALITÀ'	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	POTENZIALE RISCHIO COMMISSIONE REATO
			ente pubblico.		
3	Gestione delle comunicazioni agli Organi di Vigilanza anche in occasione di verifiche e ispezioni	Corruzione (propria o impropria) Art. 318-319 c.p. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura.		*

7.2 Impostazioni organizzative e gestionali per la prevenzione dei reati

Partendo dalla mappatura delle aree di rischio, la Società ha proceduto a rilevare ed analizzare i vigenti sistemi di organizzazione, gestione e controllo a supporto di ciascun processo/attività critica (organigrammi, poteri e procure, procedure organizzative) al fine di individuare aree di miglioramento rispetto all'esigenza di prevenire la realizzazione dei comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231.

In generale, si nota che le dimensioni, la struttura e l'attività svolta dalla Società fa apparire poco probabile la configurazione di fattispecie delittuose. Tuttavia, Endemol, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali previste dalla legge, ha predisposto una serie di misure atte a limitare la commissione di reati da parte di propri dipendenti e dirigenti.

La Società ha adottato un sistema di poteri e deleghe piuttosto rigido e limitante per i soggetti che ricoprono posizioni di vertice e un sistema di tracciabilità finanziaria.

Per le operazioni di maggior rilievo economico, nessun soggetto che ricopre una posizione apicale è titolare di poteri esclusivi, come risulta dai verbali del Consiglio di amministrazione e dallo Statuto della Società.

In particolare, l'amministratore delegato e il direttore generale devono prestare entrambi il proprio consenso in caso di operazioni contemplate nel *business plan* e nel budget della società che comportino un impegno economico che va da €300.000 a €2.500.000, e in caso di operazioni non specificamente contemplate nel budget della Società che comportino un impegno economico che va da €300.000 a €500.000. Infine, nelle ipotesi di operazioni rientranti nell'attività ordinaria della Società, non contemplate nel budget della Società e che comportino un impegno compreso tra €500.000 ed €1.000.000 è necessario, oltre alle firme dell'amministratore delegato e del direttore generale, anche il consenso di un altro amministratore.

EndemolShine Italy

Allo stesso modo sono previste delle limitazioni di autonomia per il Vice presidente e per il Responsabile del Dipartimento Supervisione Produzione e Acquisti, rispettivamente, nella misura di €200.000 ed €70.000, nell'ambito delle attività ordinarie della Società.

Inoltre, lo spostamento di somme di denaro è soggetto a tracciabilità; in caso di bonifici presso gli Istituti di credito è utilizzato il sistema *Business Way* che a seguito della verifica dell'autorizzazione sui fabbisogni autorizza tramite firma elettronica il trasferimento alla Banca. Di tali trasferimenti deve risultarne anche documentazione cartacea adeguatamente firmata dal Direttore finanziario della Società.

Sono state inoltre effettuate le seguenti attività:

- aggiornamento del Codice Etico aziendale (vedi allegato B al presente Modello). Il Codice Etico aziendale rappresenta uno dei principali presidi volti a prevenire la commissione delle fattispecie delittuose elencate nel D.Lgs. 231 ed enuncia i principi etici a cui dipendenti e rappresentanti di Endemol sono tenuti a conformarsi, pena l'applicazione delle severe sanzioni disciplinari di cui al sistema sanzionatori previsto dal paragrafo 7.5.;
- redazione e/o integrazione delle procedure aziendali (vedi allegati sub E al presente Modello);
- nomina dell'ODV (vedi il successivo paragrafo 7.3);
- individuazione delle strategie di comunicazione e diffusione in azienda del Modello (vedi il successivo paragrafo 7.4);
- definizione di un sistema sanzionatorio (per soggetti apicali e sottoposti, nonché per contraenti esterni) allineato a quanto richiesto dal D.Lgs. 231 (vedi paragrafo 7.5);
- previsione di meccanismi di aggiornamento periodico del Modello.

7.3 Organo di Vigilanza

7.3.1 Identificazione dell'ODV

L'Assemblea ha individuato e nominato l'ODV in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231. I ruoli e le competenze proprie di tale organismo sono affidate ai componenti nominati.

Alla luce dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione voluti dal D.Lgs. 231, detti componenti sono stati ritenuti idonei dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea dei Soci allo svolgimento delle funzioni indicate. All'ODV sono stati conferiti tutti i poteri necessari al compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, conferendogli altresì le responsabilità attribuite dal D.Lgs. 231, nonché l'incarico di proporre l'aggiornamento agli organi aziendali. Nello svolgimento della propria funzione l'ODV, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l'espletamento di alcune attività di controllo, potrà avvalersi, nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate nell'ambito del proprio autonomo budget, della collaborazione di risorse interne, per quanto possibile, nonché di professionisti esterni.

Con la medesima delibera di nomina dell'ODV, l'Assemblea ha adottato un regolamento interno dell'ODV che ne disciplina in dettaglio l'attività. Nello svolgimento della propria attività, l'ODV sarà dotato di adeguate risorse finanziarie sue proprie e assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate, tra il personale della Società.

EndemolShine Italy

7.3.2 Funzioni e poteri dell'ODV

L'ODV nell'esercizio dei poteri di controllo e d'ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello. Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni aziendali e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata. Nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello, l'ODV, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati. In particolare sono previste:

- verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- verifiche dei processi: periodicamente procederà ad una verifica dell'efficacia delle Procedure e degli altri strumenti organizzativi, anche attraverso una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale e delle segnalazioni pervenute.

L'ODV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni. I dipendenti della Società sono tenuti a collaborare con l'ODV nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

La segnalazione di eventuali violazioni delle procedure previste nel presente Modello può essere inoltrata al Responsabile dell'ODV presso la sede legale della Società o via email all'indirizzo odv@endemol.it. Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni dell'ODV potranno essere indirizzate direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società affinché questo svolga le indagini ritenute necessarie e/o opportune. Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.

7.3.3 Il flusso informativo verso l'ODV

L'obbligo di informazione all'ODV di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231 è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Le informazioni fornite all'ODV mirano a consentirgli di migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'ODV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso al suo prudente apprezzamento di stabilire in quali casi attivarsi. Tutte le unità organizzative - ma in primo luogo le strutture ritenute a rischio reato secondo quanto riportato nella tabella di mappatura dei rischi della Società - hanno la responsabilità di portare a conoscenza dell'ODV, qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza con l'attuazione del Modello.

L'obbligo informativo è rivolto, in primo luogo, all'Amministratore delegato quale organo di vertice della Società verso cui si dirigono i flussi informativi di tutte le altre funzioni e divisioni aziendali ed in special modo quelle che sono responsabili della gestione delle risorse economico-finanziarie della Società.

Le seguenti strutture aziendali - oltre a curare gli adempimenti, che incombono su ogni ufficio, connessi all'Obbligo Generale di Segnalazione all'ODV di seguito specificato - mantengono flussi informativi stabili

EndemolShine Italy

nei confronti dell'ODV consistenti nella trasmissione periodica, in occasione della riunione dell'ODV, dei seguenti documenti ed atti:

(A) Consiglio di Amministrazione:

- copia delle decisioni relative a operazioni straordinarie (ad es., fusioni, acquisizioni, scissioni societarie, cessioni d'azienda) o ad operazioni che comportino modifiche della struttura organizzativa della Società e, aggiornamenti dell'analisi dei rischi-reato della Società, qualora non coperte da necessità di riservatezza;
- copia delle deleghe di funzioni e delle procure rilasciate nella Società.

(B) Collegio Sindacale:

- relazione annuale (allegata al bilancio della Società).

(C) Ufficio Legale:

- qualsiasi segnalazione pervenutagli, relativa all'applicazione del D.Lgs. n. 231;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs n. 231.

(D) Dipartimento Risorse Umane:

- relazioni su procedimenti disciplinari attivati dalla Società e sanzioni applicate all'esito del procedimento con la specifica delle ragioni che ne hanno legittimato l'irrogazione, nonché eventuali decisioni di archiviazione di un procedimento disciplinare o di non irrogare sanzioni e le relative ragioni;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs n. 231.

(E) Dipartimento Finanziario:

- Documentazione relativa ai flussi finanziari della Società e, in particolare, quella relativa a pagamenti di valore superiore ad €300.000 e a trasferimenti di denaro non rientranti nelle attività ordinarie della Società medesima.

(F) Dipartimento Supervisione Produzioni:

- documentazione relativa ai preventivi di produzione;
- documentazione relativa alle voci di spesa.

(G) Dipartimento *Marketing & Digital Media*:

- documentazione relativa alle contrattazioni con i fornitori delle piattaforme tecnologiche e documentazione relativa ai piani di vendita;
- documentazione relativi ai contratti di esclusiva.

(H) Dipartimento Drama:

EndemolShine Italy

- Contratti di collaborazione;
- Relazione sull'andamento della propria attività.

(I) Dipartimento Light Entertainment:

- Contratti di collaborazione;
- Relazione sull'andamento della propria attività.

(L) - Responsabile gestione dei rifiuti: segnalazione di ogni violazione della procedura gestione rifiuti.

Tutti i dipartimenti sopra indicati dovranno prontamente segnalare all'ODV ogni dazione o promessa di denaro od altra utilità che un dipendente, amministratore o rappresentante della Società abbia effettuato nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o amministratori, dirigenti, sindaci o revisori di enti privati. Gli stessi dipartimenti dovranno prontamente segnalare all'ODV ogni irregolarità, violazione di legge o violazione del Codice Etico di cui vengano anche indirettamente a conoscenza, nonché ogni anomalia o circostanza insolita riscontrata nello svolgimento delle proprie attività che possano rilevare ai fini delle responsabilità di cui al D.Lgs. 231 (Obbligo Generale di Segnalazione all'ODV - "OGS").

Detto OGS è imposto al soggetto che in azienda la Società ha identificato come la persona responsabile delle attività che fanno capo ad una specifica procedura organizzativa rilevante ai sensi del D.Lgs. 231 e al Direttore della Funzione o Divisione/Dipartimento/Ufficio/Reparto.

Oltre all'OGS e ai rapporti e documentazione di cui sopra, tutti i soggetti di cui alle lettere A-L nonché gli altri Dipartimenti della Società trasmetteranno senza indugio all'ODV quanto segue:

- qualsivoglia richiesta di informazioni o ordine di esibizione di documentazione proveniente da qualunque pubblica autorità (ad es., autorità giudiziaria, forze dell'ordine, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) direttamente o indirettamente ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231;
- mutamenti previsti nella struttura organizzativa delle funzioni/divisioni della Società o modifiche alle procedure organizzative applicate all'interno di esse. Trattasi di informazioni da far pervenire all'ODV prima della loro adozione;
- il testo finale approvato di ogni procedura organizzativa.

7.4 Attività di informazione, formazione e sensibilizzazione

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione - a seconda dei casi ed a scelta della stessa, tramite e-mail, fax, posta, consegna *brevi manu* e/o affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti - ai dipendenti della Società (con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) ed ai membri del Collegio Sindacale, che sottoscriveranno la Dichiarazione di conoscenza del Modella di cui all'Allegato A;
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello;
- inserimento nei contratti con i terzi di una clausola, volta ad informarli dell'esistenza del Modello, del seguente tenore: "*Modello di organizzazione, gestione e controllo: Endemol Shine Italy S.p.A.*,"

EndemolShine Italy

nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, pubblicato sul sito web www.endemol.it, che fa parte del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01. Lei dichiara di aver preso visione del suddetto Codice Etico e dichiara altresì di essere pienamente consapevole e di accettare che l'osservanza dello stesso costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Lei accetta e riconosce, pertanto, che eventuali violazioni del Codice Etico di volta in volta vigente potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla ENDEMOL SHINE ITALY”.

L'ODV provvede a curare l'organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società, il Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale della Società e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

I dipendenti della Società hanno la responsabilità di informare il superiore gerarchico e/o il Responsabile delle singole procedure di ogni condotta all'interno della Società che a loro giudizio non sia conforme al Modello, al Codice Etico nonché alle procedure organizzative. Dette persone riterranno riservate dette segnalazioni senza conseguenze negative di alcun tipo per il dipendente che avrà effettuato detta segnalazione.

7.5 Linee guida del sistema sanzionatorio

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello, incluse le prescrizioni e le misure di sicurezza e prevenzione di cui al sistema per la sicurezza e salute dei lavoratori verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Società ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrative per la Società.

Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare. Inoltre, si informa che l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c. c. o dell'art. 1456 c. c.

7.5.1 Lavoratori dipendenti e Dirigenti

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società osservando le procedure interne previste dal Modello e dalla legge.

In particolare, in caso di violazioni commesse da parte dei dipendenti, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei CCNL vigenti applicabili, il dipendente potrà incorrere nelle sanzioni di cui all'Allegato D.

Inoltre, tipo e intensità delle ordinarie sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione ad ulteriori criteri, quali:

EndemolShine Italy

- intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- mansioni del lavoratore.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui voglia sanzionare disciplinarmente un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni. La sanzione è irrogata nel caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

Ai dirigenti sono applicate le misure più idonee anche in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente. Anche nei confronti dei dirigenti, vale il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra descritto al punto (a), di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

7.5.2 Amministratore Delegato

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dall'Amministratore delegato, l'ODV dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale affinché adotti i provvedimenti del caso, convocando il particolare l'Assemblea per l'adozione delle misure necessarie.

Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ex artt. 2392 e ss. ce, si applicano le seguenti sanzioni:

- clausola penale (per un ammontare non superiore al compenso spettante all'Amministratore Delegato) in ipotesi di:
 - violazioni non gravi di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello;
 - tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- revoca di una o più deleghe in ipotesi di:
 - grave violazione di regole procedurali o comportamentali previste dal Modello che configurino un grave inadempimento, ovvero
 - tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- revoca della carica ex art. 2383 c.c., anche senza giusta causa con preventiva rinuncia dell'Amministratore Unico al risarcimento dei danni, in ipotesi di:
 - violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto organico.

7.5.3 Collaboratori esterni

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possono comportare, a giudizio delle unità organizzative aziendali e sentito l'ODV, pregiudizio alla Società

EndemolShine Italy

saranno sanzionati con la risoluzione in danno del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

7.6 Il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro

La costruzione del sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro è stata effettuata ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del D.Lgs. 81 ed è stata affidata ad un consulente del lavoro, supportato dagli Affari Generali della Società.

7.6.1 Il Documento di Valutazione dei Rischi

Tale attività ha comportato l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi sul Lavoro ("DVR") di cui all'Allegato F.

In tale documento è stata effettuata una prima attività di identificazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; successivamente, è stata effettuata una valutazione del grado del rischio derivante dall'attività lavorativa svolta a contatto con tali fonti di rischio (ad es., rischio accettabile, tollerabile e non accettabile); infine, sono state descritte le misure di prevenzione attuate in relazione alle singole fonti di rischio.

Nel DVR, sezioni specifiche sono dedicate al rischio da stress lavoro correlato nonché ai rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza o puerperio.

7.6.2 Le modifiche al Modello ai sensi del D.Lgs. 81

All'esito dell'esame del DVR, nelle tabelle della mappatura del rischio di cui al paragrafo 7.1 che precede si è indicato che ogni attività aziendale che abbia impatto negativo sul sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro rappresenta un'attività potenzialmente a rischio per la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Quanto alle modalità attuative di tali reati, essa corrisponde alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle misure di prevenzione e di protezione attuate al fine di ridurre e/o eliminare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al predetto DVR, così come indicato dalle sopra citate Linee Guida di Confindustria del marzo 2008.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 30 del D.Lgs. 81, è stata prevista una struttura organizzativa conforme a quella prevista dal D.Lgs. 81 tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono state quindi previste le seguenti figure responsabili ai fini della sicurezza, ed i relativi compiti e responsabilità in materia di sicurezza sono stati esplicitati anche tramite la modifica e/o l'introduzione delle relative *job description*:

- Datore di lavoro, ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Dirigenti, ossia, ai fini del sistema di salute e sicurezza, le persone che attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa, e hanno compiti organizzativi in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli;

EndemolShine Italy

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, ossia la persona nominata dal datore di lavoro, a cui lo stesso risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ossia la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto attiene agli aspetti della salute e della sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- Medico Competente, ossia il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art 30, comma 3, del D.Lgs. 81, si è previsto, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni della Società, un'articolazione di funzioni che assicuri una valutazione effettiva del sistema di gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (si veda paragrafo 7.5).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art 30, comma 4, del D.Lgs. 81, al fine di garantire un'effettiva attuazione del Modello, si è previsto un idoneo sistema di controllo sul Modello medesimo, come sopra meglio descritto, ad es. mediante i flussi informativi verso l'ODV. La Società provvederà ad riesame del Modello in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico e nel caso in cui si verificano delle violazioni significative di disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro.

7.7 Il sistema di gestione dei rifiuti della Società e la prevenzione del rischio di commissione di reati in materia ambientale.

A seguito di attenta analisi della tipologia di rifiuti prodotti dalla Società e della propria organizzazione interna, si è riscontrato un basso rischio di commissione dei reati introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011. Tale, sia pur ridotto e del tutto astratto rischio di commissione di reati, è limitato ai seguenti: (i) attività abusiva di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti; (ii) realizzazione o gestione di discariche abusive; (iii) miscelazione non consentita di rifiuti; (iv) violazione delle disposizioni di legge sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi.

Al fine di ulteriormente ridurre tale rischio di commissione di reati, in linea con il proprio codice etico e con i principi di sostenibilità ambientale da sempre seguiti dalla Società nel condurre le proprie attività, la medesima Società si è dotata di una apposita procedura di gestione rifiuti, che prevede, tra l'altro, lo svolgimento di idonea attività formativa nei confronti dei propri dipendenti.